



Verona, 15/06/2023

Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021)

La Riforma dello Sport ha introdotto nel nostro ordinamento importanti novità, soprattutto in materia di lavoro. All'art.2, comma 1 del D.Lgs. 36/2021 (alla lettera dd) è stata formalizzata la prima **definizione di "lavoratore sportivo", rappresentato da "l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo"**. Vi saranno quindi solamente tre figure:

- Il lavoratore sportivo
- Il volontario
- Il lavoratore non sportivo (ad esempio il manutentore, medico, fisioterapista, ecc.)

Dal 1° luglio 2023 quindi, salvo proroghe e/o modifiche al D.Lgs. 36/2021, **l'attività di lavoro sportivo potrà costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo** (anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative). Con la nuova norma è destinata a scomparire la figura dello sportivo dilettante (percipiente compensi, rimborsi e premi fiscalmente neutrali nel limite annuo di euro 10.000,00) sostituita da quella del lavoratore sportivo, a prescindere dal settore di attività (dilettantistico/professionistico).

In sintesi:

- 1) Il compenso per i lavoratori sportivi nei settori dilettantistici **permane fiscalmente neutrale fino alla soglia di euro 15.000**, oltre la quale si applicheranno le regole ordinarie del Tuir;
- 2) I rapporti di collaborazione sportiva nei settori dilettantistici, anche con compenso inferiore a euro 15.000, si presumeranno oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), oppure sarà possibile per il collaboratore dotarsi di P.Iva.
- 3) **Per i compensi sportivi nei settori dilettantistici eccedenti il limite annuo di euro 5.000 si dovrà procedere con l'iscrizione dello sportivo all'Inps (gestione separata) e al pagamento degli oneri contributivi**; fino al 31.12.2027 le aliquote saranno ridotte del 50%.
- 4) Per i lavoratori sportivi dovrà essere prevista un'adeguata **copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (inail)** e l'associazione/società sportiva dovrà essere a norma in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 5) Prima di iniziare qualsiasi rapporto con uno sportivo che percepisca un compenso sarà necessario comunicare al **Registro Nazionale** i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo; per le co.co.co., l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro sarà adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro Nazionale.

Va segnalato che, a meno di un mese dall'entrata in vigore delle nuove norme, **non sono tuttavia ancora state diramate le specifiche tecniche e i protocolli informatici atti a consentire i nuovi adempimenti richiesti dalla normativa.**

Con il Comunicato Stampa del 08/06/23 ad opera del Ministro per lo Sport e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, si rende noto che è stato presentato il **decreto correttivo** che interviene sulla Riforma, che riguarda molteplici punti. Tale decreto correttivo è stato trasmesso alle Camere e alle Conferenze per l'acquisizione dei rispettivi pareri, per poi tornare in Consiglio dei Ministri per la definitiva lettura, pertanto non è ancora definitivo.